

Art. 18 del D.Lgs .n.81/2008: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. n.81/2008 i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività nell'ASSSL di Oristano, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite ed indicate nell'art.3 del citato Decreto, in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori e delle persone che a qualunque titolo operino nella struttura di pertinenza, devono:

- fornire al Servizio Prevenzione Protezione dell'ASSSL ed al Medico Competente tutte le informazioni finalizzate ai processi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- dare attuazione, per quanto di competenza, alle misure tecniche, organizzative e procedurali finalizzate al controllo dei rischi dei lavoratori;
- richiedere e fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, curandone il mantenimento dello stato di efficienza ed igiene;
- vigilare che nei luoghi di lavoro, le vie di comunicazione di fuga, le attrezzature, i dispositivi, anche di protezione, i materiali ed i prodotti chimici siano utilizzati nei limiti e secondo le modalità previste e che sia presente segnaletica di sicurezza;
- attuare le misure tecniche, organizzative e procedurali atte a prevenire il verificarsi di situazioni che possano essere causa di rischi psicosociali (stress lavoro correlato, burn-out, mobing, aggressioni, ecc.) per i lavoratori;
- applicare le disposizioni in materia di orario di lavoro (Dlgs. 66 del 08/04/2003, D.lgs n. 213 del 19/07/2004, legge n. 161 del 30/10/2014 e s.m.i.);
- fornire alle strutture competenti (Servizio Prevenzione e Protezione, servizi di Provveditorato e Tecnici, Direzione sanitaria, altre strutture interessate) le necessarie informazioni finalizzate alla redazione/revisione del Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenziali, obbligatorio nel caso in cui si possano generare dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività lavorative proprie dell'azienda e quelle effettuate da ditte esterne,
- Vigilare affinché le attività delle ditte esterne non causino rischi all'attività di competenza e curare che i lavoratori delle ditte medesime ricevano informazioni sulle situazioni di pericolo presenti all'interno delle strutture di riferimento; segnalare il mancato rispetto delle misure di

sicurezza da parte dei lavoratori delle ditte in appalto;

- vigilare, anche attraverso i preposti già destinatari per legge di tale obbligo, ed esigere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle normative vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi da parte dei preposti;
- attuare e far attuare le procedure aziendali in materia di emergenza e primo soccorso, assicurando che tutto il personale afferente alla struttura conosca e sappia applicare quanto previsto dalle stesse, ivi compresa la segnaletica e cartellonistica di riferimento;
- applicare e far applicare i sistemi della gestione della sicurezza antincendio e i regolamenti interni sulle misure di sicurezza da osservare per il contenimento del rischio e relativi documenti;
- curare l'inserimento di personale neo assunto e/o trasferito, provvedendo alla informazione dello stesso riguardo ai rischi generali e specifici presenti nella struttura ed alle misure e procedure di sicurezza da adottare per lo svolgimento dell'attività lavorativa, avendo cura di conservare la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra;
- assicurare e vigilare sulla partecipazione di ogni lavoratore ai corsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito dei programmi di formazione organizzati dall'Azienda, ivi inclusi i corsi specifici per dirigenti, preposti e addetti antincendio;
- assicurare che il personale designato quale addetto all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio riceva l'adeguata formazione o aggiornamento della stessa nel minor tempo possibile e che lo stesso sostenga l'esame finale nella prima seduta utile proposta dal servizio formazione;
- provvedere all'addestramento dei lavoratori attraverso affiancamento di personale esperto, garantendo, al termine dello stesso, che il lavoratore conosca e sappia utilizzare in modo idoneo e sicuro gli impianti, le attrezzature, i dispositivi – anche di protezione e le metodiche necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza, avendo cura di conservare la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra;
- assicurare l'aggiornamento dell'informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori all'atto dell'introduzione di nuove attività, attrezzature, dispositivi, procedure, ecc. significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- assicurare l'adesione dei lavoratori ai programmi di sorveglianza sanitaria previsti dall'azienda

e vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il previsto giudizio di idoneità, attuando le misure indicate dal medico competente; qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica ovvero un'idoneità con limitazioni/prescrizioni, provvedere alla ridestinazione del lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute ovvero ad altra assegnazione con medesima mansione e livello di rischio inferiore e/o compatibile con il giudizio del medico competente;

- collaborare all'attuazione delle misure stabilite dall'azienda nei confronti di lavoratori con problemi alcol-correlati e di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- adottare le misure previste per la tutela della sicurezza e delle salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento;
- attuare le disposizioni e assicurare la vigilanza in riferimento al divieto di fumare;
- qualora quanto sopra riportato non possa essere affrontato e risolto nell'ambito delle competenze e attribuzioni di dirigente, riferirsi al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al quale per sub delega del datore di lavoro d'ASSL, al quale devono altresì essere segnalate eventuali criticità e potenziali pericoli, eventuali inosservanze ravvisate durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ovvero eventuali interventi ritenuti utili al fine del miglioramento dei livelli di sicurezza.

Il dirigente deve curare il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con proposte operative e misure concrete al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di rischio.

Nella funzione di dirigente, lo stesso potrà, compiere tutti gli atti ed espletare tutte le funzioni, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, per provvedere direttamente a quanto ritenuto necessario ed utile per il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica nelle sopra indicate materie.

Il dirigente è tenuto a svolgere l'incarico usando con ogni diligenza professionale ed operando nell'interesse superiore dell'Azienda per la Tutela della salute (ATS) della Regione Sardegna.

La valutazione dei rischi presenti nella struttura da Lei diretta è inserita nel DVR del Dipartimento di Prevenzione attualmente in essere e viene allegato e inviato in formato elettronico alla email del servizio.

